IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. III - Marzo 1927

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. del Concilio.** I. Decreto sui sacerdoti maestri, p. 65. - II. Circolare sui festeggiamenti, p. 67. - **S. C. dei Riti.** Decreto su l'appendice della Coll. auth., p. 68. - **Lauretana.** Circa le Messe votive nella S. Cappella, p. 69. Istruzione sui tridui dei nuovi Santi o Beati, p. 69. - **S. Penitenzieria.** Indulgenze per la formola di Consacrazione a Cristo Re, p. 71. - **S. R. Rota.** Sentenze del 1926, p. 71. - **Segreteria di Stato.** Circolare sugli ecclesiastici che frequentano la scuola Normale, 72. — **CONSULTAZIONI.** Sui mansionari di cattedrale, p. 75. — **QUESTIONI.** Precedenza fra suffraganei, p. 82. - Della chiesa funerante, p. 85. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Dalla Legge di P. S., p. 87. - Sul disbrigo di pratiche al F. C., p. 95. **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 91. — **RECENSIONI**, p. 96.

# ATTI DELLA SANTA SEDE

BIBL. TH. P. R.

## Sacra Congregazione del Concilio.

### I.

*Circa i sacerdoti che sono anche maestri in scuole pubbliche.* [*A. A. S.*, XVIII, 99] (1).

**Decreto.** — Cum plures locorum Ordinarii postulavissent ut peculiaribus quibusdam normis sacerdotum disciplina, qui in publicis scholis docent, regeretur, haec Sacra Congregatio in plenariis comitiis diei 15 Ianuarii huius anni decrevit servanda ea quae sequuntur; quae quidem SS. D. N. Pius divina Providentia PP. XI, in audientia die prima mensis Februarii ab E.mo Cardinali huius Sacrae Congregationis Praefecto habita, rata firmaque voluit eademque publici iuris fieri mandavit.

I. Sanctae Sedis praescripta de clericis et sacerdotibus publicas studiorum Universitates vel scholas Normales, quas vocant, frequentantibus, firma maneant; praesertim vero ea quae Litteris Secretariae Status diei 18 Novembris 1920 (2), praecipiuntur, adamussim serventur.

II. Sacerdotes, etsi magisterii titulum consecuti, adstricti, uti antea, suae quisque dioecesis servitio manent; proprioque Ordinario subiiciuntur.

III. Curent Ordinarii ut hi sacerdotes docendi munus obeant in sua dioecesi, praesertim in sacris clericorum Seminariis vel in privatis scholis.

IV. Sacerdos, huiusmodi munus atque officium in publicis scholis

(1) La strettezza del tempo ci costringe a rimandare al prossimo fascicolo il commento di questo importante decreto; ma non possiamo perciò differirne il testo.

(2) Fin qui non ci ricordiamo di averla vista pubblicata: ne diamo perciò il testo più innanzi, a pag. 72. Non occorre dire quanta luce essa sparga anche sul presente decreto.

ne petat neque acceptet sine explicito Ordinarii sui consensu; qui quidem consensus est natura sua revocabilis.

V. Ordinarius, graviter onerata eius conscientia, consensum ne concedat nisi iis qui pietate et doctrina excellunt, quique tum alumnis tum ceteris magistris privatim et publice exemplo sint.

VI. Ordinarius permittere poterit ut sacerdos dioecesanus in aliam dioecesim magisterii exercendi causa se conferat, ea tamen lege ut susceptum munus ad nutum tum Ordinarii proprii tum Ordinarii loci retineatur. Itaque Ordinario in dioecesis servitium illum revocanti et Ordinario loci illum dimittenti, quocumque praetextu remoto, sacerdos parere tenetur.

VII. Ordinarius ne sinat ut sacerdos suae dioecesis in alia dioecesi magisterium ineat, nisi prius de re loci Ordinarium monuerit eiusdemque veniam obtinuerit.

VIII. Sacerdos in aliena dioecesi magisterium initurus sine mora loci Ordinarium adeat, quem, iuxta can. 94 Codicis iuris canonici, ut Ordinarium suum, usquedum eo in loco commorabitur, habere, eiusque vigilantiae auctoritati et correctioni se submittere debet (1).

IX. Ordinarius vero loci poterit:

*a*) praecipere, iusta de causa, arbitrio et prudentia eius aestimanda, ut sacerdos alicui ecclesiae sit addictus;

*b*) statuere ut idem sacerdos peculiari vigilantiae Vicarii foranei vel parochi aliusve sacerdotis subsit;

*c*) exigere ut sacerdos referat in qua domo habitualiter commoretur et quibuscum personis cohabitet; vetare ne mulieres, de quibus suspicio esse possit, apud se retineat et quoquo modo frequentet; iubere, si id necessarium aut opportunum Ordinarius iudicaverit, ut penes aliquam religiosorum sodalium domum a se designandam degat;

*d*) vetare ne docendi munus in scholis, quas vel solae puellae vel puellae simul et adolescentes celebrant, suscipiat; neve puellas privatim doceat atque instituat;

*e*) praecipere ut omnes et singulas obligationes communes clericorum servet; praesertim vero, ut collationibus seu conferentiis ad casus de re morali ac liturgica solvendos intersit; ut adiuvet parochum loci in religiosa puerorum institutione; ut diebus festis de praecepto brevem

(1) Il can. 94, § 1, dichiara che « *quisque* (anche il sacerdote incardinato altrove) per... quasi-domicilium *suum* Ordinarium sortitur ». Ora è evidente che i maestri nel luogo ove debbono restare per tutto l'anno scolastico, acquistano senz'altro almeno il quasi-domicilio. Quindi il decreto ha grande importanza canonica, definendo quello che l'*Ordinarius suus* può esigere e imporre a un sacerdote extra-diocesano, che conserva altrove la sua incardinazione.

Evangelii aut alicuius doctrinae christianae capitis explanationem habeat in Missa quam, fidelibus adstantibus, celebrat;

*f*) monere, corripere et, si casus ferat, congruis poenis, ad normam sacrorum canonum, sacerdotem afficere, si a recto tramite deflexerit.

X. Ordinarius loci, cuiusque anni scholastici expleto cursu, Ordinarium sacerdotis certiorem faciat de eiusdem vita et moribus.

XI. Sacerdos magister e loco per notabile tempus discessurus Ordinarium eiusdem loci commonefaciat; ferias vero aestivas initurus suum eidem obsequium praestet; in dioecesim autem reversus, se sistat Ordinario suo eiusque mandatis fideliter obediat.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Concilii, die 22 Februarii 1927.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iulius, Ep. tit. Lampsacen., *Secretarius.*

## II.

*Su gli abusi invalsi, specie nel Mezzogiorno, per opera dei festaiuoli.*

Circolare. - *Illustrissimo e Rev.mo Monsignore.* — Da varie parti d'Italia, e specialmente dal Mezzogiorno, con maggiore frequenza che non per il passato, vengono denunziati abusi infiltrantisi nelle manifestazioni del culto pubblico, specie nei cosidetti festeggiamenti quali sogliono aver luogo in occasione delle solennità religiose.

È stato riferito a questa Sacra Congregazione del Concilio che non è infrequente il caso, che laici poco o punto praticanti, senza nessuna intesa con i parroci e con i rettori di chiese, e senza nessuna approvazione da parte dell'autorità diocesana, si costituiscono arbitrariamente in comitati o commissioni, e sotto il titolo di procuratori o *mastri di festa,* fanno collette senza darne il rendiconto, stabiliscono e trasferiscono senza riguardo alcuno al calendario ecclesiastico i giorni delle feste patronali, stipulano contratti per addobbi in chiesa, impongono *orari* ed *itinerari* per le processioni, invitano predicatori, ecc., senza affatto consultare nè i parroci nè i rettori di chiese. Avviene così che si perde di vista lo scopo precipuo delle feste, che deve essere eminentemente religioso, si sciupano somme ingenti, le quali potrebbero essere impiegate più utilmente per eventuali restauri di chiese, rifornimenti di sacra suppellettile, per sussidiare le varie opere di beneficenza esistenti nella parrocchia.

Questa S. C. del Concilio non può non rendersi conto della gravità della cosa e perciò, volendo intervenire affinchè gli abusi denunziati non si allarghino e si perpetuino, invita i Rev.mi Ordinari:

*a*) a richiamare l'attenzione del loro Clero e di tutti i buoni cristiani sulle precise disposizioni dei canoni 1247 § 2, 1293, 1294, 1295, 1341 e 1503 del Codice di diritto canonico, che regolano siffatta materia (1);

*b*) ad esortare il Clero a riprendere con la necessaria prudenza non solo la iniziativa, ma anche la direzione delle feste religiose, procurando di rivendicare la completa indipendenza da elementi incompetenti nello svolgimento delle funzioni religiose, nell'ambito del luogo sacro e delle processioni che si svolgono fuori delle chiese;

*c*) a formulare essi stessi speciali regolamenti per disciplinare sia la costituzione e l'azione delle così dette commissioni di feste, sia il decoroso e devoto andamento delle processioni, abolendo tutti gli abusi tante volte lamentati, ed invigilare perchè tali regolamenti siano osservati.

Prego pertanto la S. V. Rev.ma di voler prendere a cuore un argomento di tanta importanza e di rivolgervi tutta la Sua cura, riferendomi poi a fin d'anno, e precisamente entro il decembre 1927, il risultato dell'opera Sua.

Intanto, con particolare ossequio mi professo

Della S. V. Rev.ma

15 gennaio 1927.

D. Card. SBARRETTI, *Prefetto.*

† Giulio Vesc. tit. di Lampsaco, *Segretario.*

## Sacra Congregazione dei Riti.

*Approvazione del II fascicolo dell'Appendice alla Collezione autentica dei Decreti della S. C. dei Riti.* [*A. A. S.*, XVIII, 109].

**Urbis et orbis.** — Decreta quae in hac secunda Appendice ad Collectionem Decretorum Sacrae Rituum Congregationis continentur, prouti in eadem Appendice apponuntur, Sanctissimus Dominus noster Pius

(1) Si noti specialmente il can. 1503 che vieta a tutti, laici e chierici, di far collette a qualsiasi scopo pio e religioso, *senza il permesso dell'Ordinario.* Non ci dilunghiamo poi nel rilevare l'opportunità e l'interesse di questa benefica Circolare: a completamento della quale richiamiamo l'attenzione anche su le disposizioni che possono leggersi più oltre, a pag. 88.

Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, Apostolica Sua auctoritate approbavit, atque authentica declaravit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 Ianuarii anni 1927.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
*S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S.

Angelus Mariani *Secretarius.*

*N.B.* — In questa Collezione (n. 4285-4404) dopo attento esame, abbiamo trovato soltanto questi due documenti, finora inediti nel *Monitore.* Tutti gli altri vi sono contenuti, e nella Collezione non presentano che lievi varianti, o abbreviazioni, essendosi omesso tutto quello che è già disposto nel Codice, nel Messale, Breviario e Rituale.

[4292]. Lauretana. — Quum in sancta capella almae Domus B. Mariae Virginis et in altari SS.mae Annunciationis, Basilicae Lauretanae, ex Apostolico privilegio celebrari queant Missae votivae ipsius Deiparae Virginis, iuxta temporis qualitatem, singulis per annum diebus, exceptis quibusdam in apposito elencho adnotatis, a Sacra Rituum Congregatione nuper expostulatum fuit:

I. Utrum infra Octavas festorum atque in ipsis festis B. Mariae Virginis, etsi de eis sola Commemoratio vel nulla Commemoratio in Officiis classicis fiat, praefatae Missae iam concessae, debeant esse votivae an potius festivae, et quidem cum *Gloria* et *Credo*?

II. An in vigiliis, saltem commemoratis, festorum eiusdem B. Mariae Virginis, enunciatae Missae debeant esse de vigilia, sine *Gloria* et *Credo,* cum Orationibus iuxta Rubricas et Decreta?

Et Sacra eadem Congregatio, audito Commissionis Liturgicae suffragio, propositis quaestionibus ita rescribendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem et affirmative ad secundam, iuxta alia Decreta et Decretum generale n. 3922 *De Missis votivis,* 30 Iunii 1896, ad V, nn. 1 e 2.

Ad II. Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 17 Maii 1912.

[4394]. Instructio. — *Super privilegiis quae in triduo vel octidua solemniter celebrando intra annum a beatificatione vel canonizatione per rescriptum Sacrae Rituum Congregationis a Summo Pontifice concedi solent.*

I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae in honorem alicuius Sancti vel Beati celebrari permittuntur, Missae omnes de ipsa

festivitate ob peculiarem celebritatem dicantur cum *Gloria* et *Credo*, et cum Evangelio S. Ioannis in fine, nisi legendum sit aliud Evangelium iuxta Rubricas.

II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa de Officio currenti celebretur, dicatur cum unica Oratione; secus fiant tantummodo Commemorationes de Duplici secundae classis et omnes aliae quae in Duplicibus primae classis permittuntur. Missae vero lectae dicantur cum omnibus Commemorationibus occurrentibus, sed Orationibus de tempore et Collectis exclusis. Quoad Praefationem serventur Rubricae Missalis et Decreta.

III. Missam cantatam impediunt tantum Duplicia primae classis, eiusdemque classis Dominicae, nec non Feriae, Vigiliae et Octavae privilegiatae quae praefata Duplicia excludant. Missas vero lectas impediunt etiam Duplicia secundae classis et eiusdem classis Dominicae, nec non Feriae, Vigiliae atque Octavae quae eiusmodi Duplicia primae et secundae classis item excludant. In his autem casibus impedimenti, Missae dicendae sunt de occurrente Festo, vel Dominica, aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus diei postulat, cum Commemoratione de Sancto vel Beato, et quidem sub unica conclusione cum prima Oratione. Haec tamen Commemoratio omittatur, si occurrat Duplex primae classis Domini primarium universalis Ecclesiae, praeterquam Feriae II et III Paschatis et Pentecostes, in quibus ea permittitur.

IV. In Ecclesiis ubi adest onus celebrandi Missam quamlibet conventualem, eiusmodi Missa nunquam omittenda erit.

V. Si Pontificalia Missarum de Sancto vel Beato ad thronum fiant, haud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente, sed Hora Nona: quae tamen Hora de ipso Sancto vel Beato semper erit, eaque, ad implendam divini Officii obligationem, substitui non poterit Horae Nonae de die currenti.

VI. Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum, impediri possint, semper nihilominus secundas Vesperas de Sancto vel Beato solemniores facere licebit absque ulla Commemoratione; quae Vesperae tamen de novo Sancto vel Beato pro satisfactione inservire non poterunt.

VII. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas, de Ordinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti Homilia inter Missarum solemnia, vel vespere Oratio panegyrica, analogae in honorem Sancti vel Beati fundendae preces, et maxime solemnis cum Venerabili Benedictio. Postremo vero tridui vel octidui die Hymnus *Te Deum* cum Versiculis *Benedicamus Patrem...*, *Benedictus es...*, *Domine exaudi...*, *Dominus vobiscum...*, et Oratione *Deus, cuius misericordiae...*, cum sua

conclusione nunquam omittetur ante *Tantum ergo...*, et Orationem de SS.mo Sacramento.

VIII. Ad venerationem autem et pietatem in novensiles Sanctos vel Beatos impensius fovendam, Sanctitas Sua, thesauros Ecclesiae aperiens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui, vere poenitentes, confessi ac Sacra Synaxi refecti, ecclesias vel oratoria publica, in quibus praedicta triduana vel octiduana solemnia peragentur, visitaverint, ibique iuxta mentem eiusdem Sanctitatis Suae per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces fuderint, indulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta, semel lucrandam, applicabilem quoque animabus igne piaculari detentis benigne concedit: iis vero qui corde saltem contrito, durante tempore enunciato, ipsas ecclesias vel oratoria publica inviserint, atque in eis uti supra oraverint, indulgentiam partialem centum dierum semel unoquoque die acquirendam, applicabilem pari modo animabus in purgatorio existentibus, indulget.

Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis.

Die 25 Martii 1925.

## Sacra Penitenzieria Apostolica.

*Indulgenze per la consacrazione del genere umano al S. Cuore.* [*A. A. S.*, XIX, 32].

Viene ripubblicato il testo latino della formola, da noi già riportata a pag. 42 del *Mon. Eccl.*, 1926, con l'aggiunta di un rescritto pel quale: chi recita l'intera formola (in cui possono omettersi le parole « umilmente prostrati innanzi al vostro Altare »), guadagna l'indulgenza di 300 giorni, *toties quoties*; e la plenaria una volta al mese con le consuete condizioni, se l'avrà ripetuta *quotidie per mensem.* Chi reciti invece la sola invocazione (aggiunta nel nuovo testo): « Riguar- « date o Signore con occhi di misericordia i figli di quel popolo, che « fu un dì il prediletto: scenda ora anche sopra di loro, lavacro di vita « e di redenzione, quel Sangue che fu già sopra di essi invocato », guadagna 200 giorni ogni volta, e la plenaria una volta al mese, alle consuete condizioni, se l'avrà recitata tutti i giorni nel mese.

## Sacra Romana Rota.

*Sentenze e decreti dell'anno 1926.* [*A. A. S.*, XIX, 62].

Pubblica l'elenco delle cause trattate e definite.

Con sentenza definitiva furono chiuse ben 51 cause, compresa una sul dubbio: « An constet de appellationis desertione in casu » che es-

sendo risolta « Negativamente », non sembra doversi dire definitiva. Delle altre cinquanta solo cinque riguardano materie non matrimoniali: una di spoglio (recuperandae possessionis), una di precedenza fra terzi Ordini, una di proprietà, una di credito, una di deposito. (Si noti come la S. R. Rota non ricusi trattare questioni anche meramente civili, per le quali, in realtà ha tutte le risorse necessarie a ben giudicare).

Nelle matrimoniali predominano quelle in cui fu allegata la *vis et metus*: efficacemente in undici casi, con esito sfavorevole in sette. Vengono poi sei cause in cui fu allegata la condizione di non procreare figli: la nullità fu pronunziata in tre casi contro tre: si noti che in una stessa causa fu risoluto contro la nullità in seconda istanza, per la nullità in terza. Ciò dimostra la difficoltà di questa scabrosa materia. La mancanza di consenso interno fu allegata in cinque casi, in tre efficacemente, due inefficacemente; la condizione *de praesenti* o *praeterito* in quattro casi, di cui in uno solo, ma *coram Massimi, Decano,* fu giudicata la nullità; la demenza fu prospettata in tre casi: per due la decisione fu negativa, per uno affermativa; la clandestinità pure in tre casi, con esito positivo in due, negativo in uno; la mancanza di scienza debita fu allegata in un sol caso, inefficacemente; la impotenza in un caso, efficacemente, e due casi furono risolti con la concessione della dispensa *super rato nec consummato.* Due dispense da impedimenti furono inefficacemente attaccate di nullità. Una domanda di separazione coniugale fu pure accolta « ad tempus indefinitum ».

In conclusione su 45 cause matrimoniali la nullità fu pronunziata solo in 21, con proporzione assai minore a quella degli anni precedenti. In altre 13 matrimoniali (2 di separazione) non ebbe luogo la sentenza, avendo la parte che impugnava il matrimonio, desistito dall'azione; lo stesso avvenne in nove altre cause non matrimoniali. Sono poi notevoli tre ricorsi contro decreti di reiezione dell'istanza a introdurre la causa, i quali furono tutt'e tre respinti.

## Segreteria di Stato.

*Ai Vescovi di Italia: sui sacerdoti e chierici che frequentano la scuola normale.*

Circolare. - Ill.mo e Rev.mo Signore. — Non di rado accade che giovani sacerdoti fanno istanza al proprio Vescovo per ottenere il permesso di frequentare i Corsi normali affine di conseguire il diploma per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari pubbliche; e vari

Rev.mi Ordinarî hanno domandato alla Santa Sede come debbano regolarsi in proposito.

È evidente che la scuola elementare, affidata al sacerdote, presenterebbe, specialmente ai giorni nostri, grandi vantaggi. Basta riflettere che il maestro miscredente è il vero tramite per cui passano nella popolazione delle campagne le idee più perniciose, tanto per mezzo della cattiva educazione da lui impartita agli alunni, quanto mediante la deleteria influenza che esso esercita sugli adulti, i quali, al maestro, come alla persona più istruita, sogliono in molti casi far ricorso.

È pure evidente che il sacerdote insegnante può esercitare nella scuola e fuori della scuola una vera opera di apostolato, sia coll'instillare buoni principî nell'animo dei fanciulli, sia acquistando su i medesimi grande ascendente, e per mezzo di essi attirando alla Chiesa le loro famiglie eventualmente poco praticanti.

Oltre questi vantaggi d'ordine generale, il sacerdote stesso ne avrebbe non lieve utilità, specialmente quando potesse conciliare l'ufficio di maestro con un ministero spirituale, ad es., di vice-parroco o di cappellano. Tale vantaggio sarebbe sensibilissimo, particolarmente nei piccoli centri, perchè si fornirebbe a molti sacerdoti un' occupazione quotidiana di alta utilità sociale, colla quale, non solo eviterebbero ogni pericolo di ozio, ma si procurerebbero i mezzi di superare le attuali difficoltà economiche.

Dall'altro lato però, se si considera l'ambiente in cui il giovane sacerdote deve vivere alcuni anni per conseguire il diploma di insegnante, e la speciale condizione in cui gli attuali regolamenti scolastici mettono il maestro elementare, sottomettendolo all'autorità civile, che può trasferirlo a suo piacere, sembra cosa assai pericolosa lasciare aperta indistintamente al clero la via dell'insegnamento nelle pubbliche scuole.

L'esperienza ha purtroppo dimostrato che scarso vantaggio risente la Chiesa dagli ecclesiastici che attualmente insegnano nelle scuole pubbliche, mentre invece non è poco il danno che ne deriva generalmente alla disciplina dei medesimi ed alla integrità dei loro costumi. Non pochi sacerdoti che facevano di sè bene sperare mentre erano in seminario, frequentando poi i Corsi normali hanno perduto lo spirito ecclesiastico: altri poi inviati dal Provveditore agli studi in luoghi lontani dalla loro diocesi, privi della sorveglianza del proprio Ordinario e trovandosi soli in un ambiente nuovo e diverso, hanno preso le maniere degli altri maestri secolari e si considerano in tutto come impiegati dello Stato.

Giova poi tener presente che se si lasciasse ai giovani sacerdoti libero campo di dedicarsi all'insegnamento nelle pubbliche scuole, si

correrebbe pericolo che, nelle attuali condizioni economiche, anche buoni sacerdoti, attirati dagli stipendi governativi, abbandonerebbero gli uffici ecclesiastici che ora occupano.

Da tutto ciò segue che da una parte non sarebbe prudente un diniego generale del permesso di frequentare le Scuole normali, dall'altra, i Rev.mi Ordinari, tenendo sempre presenti i bisogni spirituali della propria diocesi, non devono accordarlo se non in casi particolari ed ai sacerdoti che per le qualità di cui sono forniti fanno presumere che conserveranno intatta la loro vocazione sacerdotale, ed eserciteranno l'ufficio di maestro alla dipendenza assoluta del proprio Ordinario e non per i proprî comodi, ma come una missione morale e religiosa. Anche in questi casi, però, sono necessarie le seguenti cautele, appunto per impedire qualunque detrimento dello spirito ecclesiastico nei medesimi:

1° I Rev.mi Ordinarî, come regola generale, non concederanno questo permesso, se non a chierici che abbiano già terminato i loro studî nel Seminario ed abbiano ricevuto l'Ordine del presbiterato.

2° Proibiranno in modo assoluto la frequenza di scuole miste, di quelle cioè alle quali convengono anche studentesse, ed anzi indicheranno particolarmente la città dove il sacerdote deve recarsi per seguire i Corsi normali, preferendo quelle di provincia ove è più agevole il controllo disciplinare e minori sono i pericoli.

3° Se il sacerdote in parola è obbligato a frequentare i Corsi normali fuori del luogo ove abitualmente risiede, deve prendere alloggio in un Istituto ecclesiastico, o presso un buon sacerdote.

4° Se, per frequentare tali Corsi il sacerdote deve recarsi in altra diocesi, il suo Ordinario raccomanderà al Vescovo del luogo di prenderlo sotto la sua direzione e vigilanza, e si terrà esattamente informato sul di lui contegno.

5° Ottenuto il diploma, dovrà il sacerdote ricordarsi che rimane come prima vincolato al servizio della diocesi e soggetto al proprio Vescovo; quindi non potrà assumere l'ufficio di maestro nelle pubbliche scuole senza il di lui consenso, consenso che di natura sua è revocabile. Sarà poi cura del Vescovo medesimo di ritenere per quanto può, detto sacerdote in diocesi, aiutandolo a conseguire ivi un posto d'insegnante. Se poi ciò non fosse possibile, potrà il Vescovo concedergli il permesso di recarsi altrove, ma s'intende che anche questo permesso è revocabile, per cui se, in seguito a mutate circostanze, il Vescovo giudicherà opportuno che il sacerdote assuma qualche ufficio ecclesiastico in diocesi, potrà sempre imporglielo, senza che esso possa rifiutarsi anche allegando ragioni economiche o di carriera.

6° Le norme summenzionate hanno effetto retroattivo, valgono cioè anche per gli ecclesiastici che attualmente frequentano i Corsi normali o già esercitano il magistero.

7° Il Vescovo prima di accordare il permesso di frequentare i Corsi normali o di esercitare l'insegnamento nelle scuole pubbliche, farà firmare al sacerdote che lo richiede, le condizioni suindicate, avvertendo che ne potrà esigere l'osservanza anche colla comminazione di pene canoniche.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità nel comunicarle, per venerato ordine del Santo Padre, quanto precede profitta ben volentieri dell'occasione per confermarsi con distinta stima

Di V. S. Rev.ma

Dal Vaticano, 18 novembre 1920.

Aff.mo per servirla

P. Card. GASPARRI.

---

# CONSULTAZIONE

*Se dopo il Codice i Mansionarii di Cattedrale possano dirsi* de Capituli gremio, *con* voce in Capitolo *e stallo canonicale.*

In questa Chiesa Cattedrale di S. il Capitolo è composto di tre Dignità, nove Canonici Preti e sei Canonici Diaconi. Questi però in origine (1580) erano Beneficiati o Mansionarii con tutti gli oneri annessi di assistenza ai Canonici come Diaconi e Subdiaconi; ma a poco a poco, si diede loro il titolo di Mansionari-Abati, poi di Canonici-Abati, con voce in Capitolo (per consuetudine consacrata nelle Costituzioni Capitolari), stallo in Coro *post Canonicos presbyteros*, e furono ammessi anche al circolo (in linea più indietro) che si fa quando assiste il Vescovo alla Messa solenne canonicale. E non solo questo; ma siccome verso il 1858 si volle nobilitare il Capitolo con l'uso dei pontificali, il Vescovo (col consenso del Capitolo, che volle però salva ed immutata la natura dei Benefici) nella petizione fatta al Papa scrisse esplicitamente che il Capitolo si componeva di tre Dignità, di nove Canonici *presbiteri* e di sei Canonici *Diaconi*. Il Breve per tale onorificenza fu concesso *alle Dignità e Canonici* (Dignitatibus et Canonicis) del Capitolo di S.; e cominciarono ad usarne e ne usano i Canonici veri e i Mansionarii, detti Canonici. Ultimamente nacque qualche dissidio. I Mansionarii-Canonici rifiutano l'assistenza ai Canonici, se tale onere non si assume, per turno con loro, anche dai Canonici veri. Questi credono che l'onere è tutto dei Mansionari, anzi fu emessa qualche lagnanza

sul titolo di *Canonici* assunto dai Mansionarii, dopo quell'atto del Vescovo (nel 1858) in cui scrisse *Canonici-diaconi*. Si chiede al *Monitore*, per favore, la risposta ai seguenti quesiti:

1° I così detti Mansionarii-Abati sono veri Canonici, e perciò non tenuti da soli (come prescrivono le Costituzioni) ma *per turno* coi Canonici-presbiteri a far da ministri nelle funzioni canonicali?

2° Possono essi sedicenti Canonici-Abati goder l'*uso dei Pontificali*, concesso dal Sommo Pontefice Pio IX, come finora hanno fatto?

Rispondiamo. — Al 1°: La natura di ciascun Beneficio ecclesiastico si desume dalla Bolla di erezione, che fa la competente Autorità Ecclesiastica (il Sommo Pontefice o il Vescovo) e dalle tavole di fondazione. Non si può avere infatti un Beneficio ecclesiastico propriamente detto, se, posta la fondazione o dotazione, non accede il Decreto del Vescovo o la Bolla Pontificia. Si avrà una *Cappellania laicale*, una *fondazione pia* per celebrazione di SS. Messe, ecc., non mai un vero e proprio Beneficio. Tre cose si richiedono perchè sia legittimamente eretto un Beneficio: 1° *Che l'erezione sia fatta pel Culto Divino;* 2° *Che sia fatta in luogo adatto, senza pregiudizio di altri enti ecclesiastici, e con redditi sufficienti all'onesto sostentamento del beneficiato;* 3° *Che l'Autorità ecclesiastica approvi con suo Decreto ed eriga.* « Ad erectio-« nem beneficii Ecclesiastici cum primis requiritur, ut fiat ad cultum Divinum, « sub onere praestandi quodpiam Officium spirituale, sive Ecclesiasticum. Si-« quidem beneficium datur propter Officium, *c. ult. de Rescr., in 6°*. Deinde re-« quiritur congruentia dotis: sive quod beneficium eiusmodi non solum in loco « congruo erigatur, et quidem absque praeiudicio aliarum Ecclesiarum, sive « beneficiorum; sed etiam sufficientes reditus, pro decenti sustentatione Cle-« rici beneficiati, eidem assignentur. Unde ad Episcopum pertinet, in limine « fundationis rite examinare locum erectionis, dotisque congruentiam, et fu-« turum regimen, sive onera beneficiario imposita. Barbosa, *L. III Iur. Eccl.* « *univ.*, c. 4, n. 21... Tandem ad erectionem beneficii Ecclesiastici requiritur « auctoritas, sive consensus Episcopi, adeo ut non sufficiat consilium Episcopi, « aut petitio sui consensus; sed requiritur consensus expressus. Barbosa, *cit.* « *c. 4, n. 22*, post Lambertinum, *de Iurepatron., lib. I, par. 1 in 9 quaest., art. 2,* « *n. 131;* et concordant dicta superius... ». (Reiffenstuel, *Ius Can. Univ.*, L. III, Tit. V, § IV, n. 99 sqq.).

Nell'atto dell'erezione il fondatore stabilisce la fisonomia e la natura del Beneficio, e può apporvi delle clausole e condizioni oneste e possibili, anche contrarie al Diritto comune. E questa natura e qualità del beneficio, con tutte le aggiunte condizioni e clausole, dopo che il Vescovo le accetta e le ammette nel suo decreto di erezione debbono scrupolosamente osservarsi, nè alcuno può mutarle. Si disputava tra' Canonisti se il fondatore vivente poteva, col consenso del Vescovo, mutare le apposte leggi e condizioni (Reiffenstuel, *loc. cit.*, nn. 111, 112). Adesso il Codice semplifica e stabilisce che l'Ordinario, col consenso del fondatore o del patrono può far mutazioni favorevoli alla Chiesa. « Can. 1417, § 1. In limine fundationis fundator potest, de consensu Ordinarii, « conditiones etiam iuri communi contrarias apponere, dummodo sint hone-

« stae et naturae beneficii ne repugnent. — §. 2. Conditiones semel admissae « supprimi aut immutari ab Ordinario loci valide nequeunt, nisi agatur de « mutationibus Ecclesiae favorabilibus et accedat consensus ipsius fundatoris, « vel, si agatur de iurepatronatus, patroni ».

Premesse queste necessarie nozioni, esaminiamo il caso proposto. I così detti Canonici-Abati sono ancora quei Mansionarii, dei quali è detto nella fondazione, con gli oneri soliti dei Mansionarii dei Capitoli Cattedrali e Collegiali, compreso quello dell'assistenza ai Canonici o servizio di altare? Non hanno subìto mutazione radicale, divenendo Canonici simili ed eguali a' Canonici contemplati nella Bolla pontificia di fondazione, giacchè come costoro hanno *voce in Capitolo, stallo in Coro, e favore del Vescovo, che in documento esibito al Sommo Pontefice li chiamò* Canonici-Diaconi? Non sarebbe una contraddizione, una manifesta umiliazione sottoporre i Canonici-Diaconi ai servizii minori, che debbono prestare i Mansionarii, dopo che ottennero dal Papa l'*uso dei pontificali;* e vederli il mattino in abito prelatizio, la sera ai Vespri a servire i Canonici?

Non si può negare che la consuetudine, le Costituzioni Capitolari e più l'atto del Vescovo del 1858 (1) abbiano generato una *confusione.* Ma la confusione viene eliminata dal Codice di Diritto Canonico. I così detti *Canonici-Diaconi,* sia pure con lo specioso titolo di *Abati* (2), son sempre quei Beneficiati-Mansionarii della Bolla di fondazione. Il Can. 393 del C. I. C. dice: « § 1. In qualibet ecclesia capitulari sint dignitates et canonici inter quos « varia officia distribuantur; possunt esse etiam alia minora beneficia in uno « vel pluribus gradibus. — § 2. Capitulum constat dignitatibus et canonicis, « nisi ad dignitates quod attinet, aliud ex capitularibus constitutionibus erua- « tur; *non autem inferioribus beneficiariis, seu mansionariis,* QUI CANONICIS « AUXILIUM PRAESTANT ». Il Can. 411 poi, al § 3, stabilisce che la *voce in Capitolo* spetta *privative* alle Dignità ed ai Canonici, esclusi gli *onorarii*: « In « capitulis vocem habent canonici, exclusis honorariis, et dignitatibus, si una « cum canonicis Capitulum constituant ad normam can. 393, § 2 ».

Dopo il Codice quindi i Mansionarii non fanno parte del Capitolo, e non hanno *voce* nè attiva nè passiva; ma, a norma del Diritto Canonico antico (3)

(1) Usino attenzione gli Ecc.mi Vescovi nel concedere favori e privilegi, *non servato Juris ordine.* Quanto danno avviene al Divin culto; quante liti suscitano questi atti di carità e di benevolenza non illuminata; quanti dissidii e rancori che si ripercuotono nel popolo, per la parte che prendono alle contese i parenti dei Preti!

(2) Invano si cerca mendicar titoli che dicono niente!... Il titolo di *Abate,* come in Francia, *Monsieur l'Abbé,* e in Italia, specialmente nel Napolitano, si dà a chiunque porta l'abito chiericale e non ha un titolo, come *Parroco, Canonico,* ecc. Anche i fanciulletti vestiti da chierici si chiamano *Abati, Abatozzoli.* I Mansionarii di S. ricordano la nota favola del *Riccio e la Volpe...*

(3) Scrivemmo altra volta (*Monit. Eccl.,* Vol. XXXVII, pag. 306) che i Canonisti nel commentar le Decretali e il Diritto antico sono concordi nell'affermare che al Clero minore tocca eseguire tutto quello che nella Ufficiatura Corale è servizio di minor dignità, *minora officia.* Lo SCARFANTONIO (*Ad Ceccoper,* Lib. I, Tit. II, n. 31, § 99), scrive: « *De Capellanis seu Beneficiatis Ecclesiarum Cathedralium et Collegia-*

e nuovo, *canonicis auxilium praestant.* Insomma debbono sopportare gli oneri, che loro impone la Bolla di fondazione, e tutti i servizii minori, occorrenti nel servizio corale e nelle funzioni canonicali e vescovili.

La *Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice*, il 24 Novembre 1920 (*A. A. S.*, XII, 573), al *Dubbio*: « Utrum ad normam can. 411, « § 3, in capitulis vocem habeant beneficiati et mansionarii, si id eis competat « *tantum* ex statutis capitularibus. — *Resp.* Negative, seu post publicationem « Codicis, beneficiatos et mansionarios vocem in capitulis amplius non habere, « si id eis competebat *tantum* ex statutis capitularibus » (1). I Mansionarii dunque di S. non hanno più *voce* in Capitolo, del quale per nulla può dirsi che facciano parte, ostandovi il cit. Can. 393, § 2 e 411, § 3. Nè suffragherebbe nelle loro pretese i Mansionarii, sedicenti Canonici-Abati, la parola *tantum* del *Dubbio* e della *Risposta* della *Commissione*, sopra riferiti, opponendo che essi fan parte del Capitolo ed hanno *voce* attiva e passiva non *tantum ex statutis capitularibus*, ma dalla consuetudine consacrata dalle Costituzioni, sicchè la risposta della *Commissione* non li tocca. L'avverbio *tantum* fu posto nella questione solo per rispettare il diritto che in alcune Chiese capitolari potesse competere ai Mansionarii *ex fundatione;* non per riguardo alla consuetudine.

È noto che il Codice ha tendenza di ripristinare *generalmente* l'antica disciplina della Chiesa, eliminando ogni superfetazione aggiunta da usi ed abusi. I suoi Canoni vanno interpretati *strettamente*, come dimostrò più volte la S. Congregazione del Concilio (Cfr. *Toletana et aliarum, Serv. Chor.*, 10 Iulii 1920; *Barulen., Collationis canonicatuum*, 10 Iunii 1921; *Utinen., Collationis mansionariatuum*, 10 Febr. 1923; *Abulen., Residentiae et distributionum*, 15 Mar. 1924, etc.). Ora, circa l'argomento di cui ci occupiamo, il Diritto antico era: « Capitulum cuiuslibet Ecclesiae sive Cathedralis, sive Collegiatae ita a « solis Canonicis constitui, ut ipsis dumtaxat ius suffragandi in actibus capi- « tularibus vel aliis Capitulo reservatis competat ». Si desume dal Testo in Cap. *Novit, de his quae fiunt a Prael.; Glos.* in Cap. *Cum M., de Const.*, v. *receperunt;* Cap. penult. v. *Assisios, de Cler. non res.* (Cfr. S. Cong. Conc. in

« *tarum*... quod huiusmodi Capellani seu Beneficiati non sunt de corpore Capituli, et « nuncupantur etiam *Mansionarii*, ut in Cap. I, *quis Episcopus*, 8, *Caus. I*, q. 1, et « *Assisii*, eo quod assiduam operam praestent in Choro in Divina psalmodia ac Di- « vinis Laudibus persolvendis, ut docet *Glos.* in Cap. penult. v. *Assisios, de cler. non* « *resid*... Ad eos vero utpote personas extraneas a Capitulo, neque sub illius appella- « tione venientes, Abb. in c. *scriptum*, n. 4, *de elect.* Conc. De Grassis, *dec.* n. 4, n. 6, « *de his quae fiunt a maj. par. Cap*.... spectat obsequendi necessitas, cum munus « eorum proprie sit servitorium, nullamque habeant praeeminentiam, sive dignita- « tem, sed Capitulo tamquam illius servitores subsint. De Luca, *De Can.*, disc. 32, « n. 11; Rot. *dec.* 76, n. 6. Hinc est quod ad idem Capitulum spectat facultas eosdem « Capellanos, aliosque Ecclesiae ministros, eiusdem servitio mancipatos, quoties in « aliquibus ex iniunctis muneribus, seu officiis delinquunt, per modum fraternae « correctionis mulctare mediante fructuum seu distributionum moderata subtrac- « tione, per modicum tempus seu alia simili levi mulcta ».

(1) *Mon. Eccl.*, Vol. XXXIII, pag. 357.

*Calaritana, Electionis*, 5 Iul. 1738, § *Capitulum;* in *Ianuen., Cappellaniar.*, 24 Aug. 1680 et 5 Iul. 1681; Reiffenstuel, Lib. III, Tit. XI, n. 4; Barbosa, *De Can. et Dignit.*, Cap. XXXVII, n. 17; De Luca, *cod. Tit.*, disc. 18, n. 12 et disc. 19, n. 5).

Adesso dunque il Codice ripristina l'osservanza stretta del Diritto antico. E diciamo *ripristina;* perchè, nonostante le prescrizioni chiare del Diritto, prima del Codice si era introdotto l'abuso, poi legittimato (se vi concorreva l'*Indulto Apostolico*, o le *Costituzioni*, o la *Consuetudine*), di considerare *de gremio Capituli*, con l'*jus vocis*, i Mansionarii e Cappellani, i quali, quantunque *non immutata natura Beneficiorum* (come nel Capitolo di S.), in qualche luogo erano ammessi (nientemeno!) a votare per l'elezione del Vicario Capitolare (S. C. Conc. in *Montis Pelusii*, 6 Iun. 1682; in *Asten., Statutor.*, 7 Iun. 1688; in *Fanen.*, 16 Iun. 1731; in *Calaritana* cit., § *Verum;* in *Asculana et Ceriniolen., Vocis in Cap.*, 24 Nov. 1838, § *Iamvero*, § *Ast.*).

Nemmeno però cogli abusi legittimati di far parte del Capitolo, di aver la *voce* e lo *stallo* i Mansionarii divenivano addirittura *Canonici;* ma rimanevano quali erano Mansionarii, Clero minore, coll'onere inerente dei *minora officia* (1). Si ascolti il Pignatelli, Tom. IV, *Consult.* CIV, nn. 1 seqq.: « Cum « primum Cathedralis, sive Collegiata erecta fuit cum suo capite et membris « distinctis, ceu sunt Dignitates, Canonici et Presbyteri, sive Cappellani, tunc « censentur hi gradus instituti iuxta iuris dispositionem, ex qua certum est « presbyteros esse inferiores Canonicis, *ad Glos. ex cap. penult., v. assisios, de « cler. non resid.*, ubi Doctores communiter ». Nel Capitolo Cattedrale di S. fu proprio così stabilito nella Bolla di fondazione: *Dignitates, Canonici, Beneficiati* seu *Mansionarii.*

E il Pignatelli continua (n. 4, 13): « Et licet in erectione Collegiatae vel « Cathedralis fuerit concessum Presbyteris suffragium in Capitulo [*nel caso « il diritto al voto non fu concesso nella Bolla di erezione, ma dopo, per con- « suetudine consacrata nelle Costituzioni, che è meno*], inde tamen non se- « quitur, quod in reliquis pares sint Canonicis, ut recte tradit *Gemin.*, in cap. « fin. n. 5, *de praeb.* in 6° et fuit dictum in *Abulen.* iurisdict., 6 Febr. et « 17 Apr. 1589 cor. *Pamphilio* et in fortioribus terminis de Portionariis, qui « maiores habent praerogativas, quam beneficiati Italiae, ut dicitur in dec. 506, « n. 4, Par. I. *rec., quod non ex eo quod admittantur in Capitulo et in illo « habent aequale suffragium cum Canonicis,* possint dici eiusdem ordinis cum « Canonicis; *sed adhuc sint ordinis inferioris et penitus distincti,* fuit firma- « tum in dicta *Hispalen. praeemin.* cor. *Innoc. X,* dec. 406, n. 5 et 6, P. *rec.*, « confirmata in adducta dec. 506 eiusd., et coram *Coccino,* 4 Jul. 1625 et « 16 Febr. 1626. Et desumitur ex arg. *Glos.* in C. *Omnes,* 2, *de verb. signif.* « Nam [*si noti*] istae ac similes qualitates non mutant eorum speciem, *l. pro- « ponebatur de iud.*, et *l. cum quaeritur., ff. de except.* Rot. dec. 416 et 506,

(1) Così la S. C. dei Riti, *Lucerina in Apulia* (n. 391) 31 Ian. 1626, alla domanda dei Mansionarii della Cattedrale che avevano *voce* in Capitolo e stallo in Coro, di esser dichiarati *Canonici*, rispose: « Negative: non enim valet consequentia: Ha- « bent vocem in Capitulo; ergo sunt Canonici ».

« Par. I, *rec.*, et dec. 450, Par. V *rec.*, n. 9.... Unde licet Presbyteri multas « habeant praerogativas cum Canonicis communes non idcirco tamen dicuntur « aequales, neque desinunt esse inferiores... Nam aliud est ubi aequalitas inter « personas sua natura dispares est particularis et acquisita, aliud ubi nativa « et generalis ».

E questa inferiorità dei Mansionarii, Cappellani, ecc., ai quali fossero state concesse le prerogative di voce in Capitolo, ecc., non solo permane quando certo consta come nel caso, dalle tavole di fondazione o Bolle di erezione; ma ancora quando tali primordiali documenti non esistessero. Così infatti continua a dire il PIGNATELLI, *loc. cit.*, n. 13, in fin.: « Quoties enim de « primaevo Ecclesiae statu non constat, ita ut iuris dispositio sit attendenda, « Presbyteri *super aequalitate cum Canonicis* HABENT IURIS RESISTENTIAM ET « REGULAM CONTRARIAM. At si ex consuetudine, vel privilegio, aliove titulo ali- « quae praerogativae aequales cum Canonicis acquisiverint, in rebus quaesitis « tantum dicuntur aequales, in reliquis vero SUNT INFERIORES ET MINISTRI ». La qual conclusione del chiarissimo Canonista se aveva valore prima del Codice, adesso non più, eccetto soltanto se le prerogative speciali siano state concesse ai Mansionarii, Cappellani, ecc., nelle tavole di fondazione.

Ma la derogazione del 1858 fatta dal Vescovo e dal Sommo Pontefice non ha valore? E l'*uso dei Pontificali* non è una mutazione di ordine e di stato?

Abbiamo detto sopra (pag. 77) che il Vescovo non può mutare la natura dei Beneficii ecclesiastici consacrata nella Bolla o decreto di erezione e nelle tavole di fondazione. Il Sommo Pontefice, ch'è *dominus beneficiorum*, può farlo; ma derogando espressamente, non con le formole generali, alla natura dei beneficii. Il REIFFENSTUEL (*loc. cit.*, n. 117 sq.) si propone la quistione e la risolve: « Quaeritur III. Utrum per clausulas generales de- « rogatorias, in Litteris Apostolicis contentas, *Non obstantibus statutis etc.* « censeatur derogatum qualitatibus in limine Fundationis requisitis. - Ubi « sciendum quod clausula illa, *Non obstantibus eiusdem Ecclesiae privi-* « *legiis, consuetudinibus, vel statutis iuramento, confirmatione Apostolica, vel* « *quacmque firmitate roboratis*, quae communiter in Rescriptis ad beneficia « Ecclesiastica, et Praebendas Ecclesiarum Cathedralium, seu Collegiatarum « apponi solet (non vero in aliis beneficiis, ut inquit Garcias, *par. 7, de Benefic.*, « cap. 1, n. 123) desumpta sit ex *c. cum aliquibus*, 4., *de Rescript.* in 6. De cuius « etiam intellectu, praeter alios Doctores, plura congerit Barbosa, in *Tract. de* « *clausulis usu frequent. Claus.* 84 per tot. Quo praenotato. Resp. I. Etsi per « clausulas eiusmodi generales derogetur statutis Ecclesiarum generalibus, seu « omnia beneficia cuiuspiam Ecclesiae respicientibus: non tamen per ipsas « censetur derogatum primaevae fundationi, seu qualitatibus in eadem pro « consecutione certi cuiuspiam Beneficii requisito, nisi expressa fiat mentio « ipsiusmet fundationis... ».

Se dunque non fu derogato dal Papa, col Rescritto di concessione dell'uso dei Pontificali alla natura dei Mansionariati con *deroga speciale ed espressa* (e non lo fu nemmeno con clausola generale), anche dopo la concessione dell'uso dei Pontificali, i Mansionarii rimangono quei Beneficiati contemplati nella Bolla di fondazione, cioè con gli oneri soliti dei Mansionarii per tutti i

*minora officia*. E nè può avere influenza alcuna per l'esenzione da tali oneri l'abito Prelatizio e la mitra!... (1) E parleremo di queste onorificenze nella risposta al 2° quesito.

Rispondendo quindi al 1° quesito, diciamo: I Mansionarii di S. non sono Canonici, nemmeno pel solo titolo; ma debbono chiamarsi, quali furono *ab initio*, Mansionarii. Le prerogative loro concesse dalla consuetudine confermata dalle Costituzioni capitolari, adesso, dopo il Codice, non possono più usarle. Essi hanno i diritti e i doveri che accorda al Clero minore della Cattedrale lo stesso Codice ai Canoni 393, § 2 e 411, § 3.

Al 2°. - Le onorificenze di abito Prelatizio ed uso dei Pontificali furono concesse dal Sommo Pontefice alle Dignità e Canonici del Capitolo Cattedrale di S., sulla domanda del Vescovo di quell'epoca, ch'ebbe l'*intenzione* d'includere i Mansionarii, chiamandoli Canonici-Diaconi. Non disse dunque il Vescovo la verità, nella domanda suddetta, tacque sulla qualità dei Mansionarii, ch'egli voleva favorire. Il Rescritto quindi o Breve Pontificio, *ob vitium subreptionis*, per ciò che riguarda i Mansionarii, è NULLO IPSO IURE. Non si tratta qui di Rescritto di giustizia, che per la *subreptio* diventano nulli *ope exceptionis*, ma si tratta di Rescritto di grazia, perciò nullo per se stesso. « Rescriptum « gratiae, et ad Beneficia, per subreptionem obtentum, est ipso iure nullum; « ac proinde quidquid praetextu illius factum fuit, nullius prorsus momenti... » (REIFFENSTUEL, *Op. cit.*, Lib. I, Tit. III, *De Rescriptis*, n. 170).

Il Breve Apostolico del 1858 ha pieno vigore per quei che in esso son menzionati — *Dignità e Canonici* — e per essi soltanto; giacchè, siccome dice il Can. 49, « Rescripta intelligenda sunt secundum propriam verborum signi- « ficationem et communem loquendi usum, nec debent ad casus alios, praeter « expressos extendi ». E il Can. 67 (De Privilegiis): « Privilegium ex ipsius « tenore aestimandum est, nec licet illud extendere aut restringere ».

I Mansionarii perciò debbono astenersi dall'uso suddetto di *abito Prelatizio* e *funzioni Pontificali*, che per nulla lor competono. Ma attendano a servire il Coro e l'altare come tutti i Mansionarii delle Cattedrali; e così (come fu loro detto dal Vescovo quando li promosse *Lettori*) « si fideliter et utiliter « impleverint officium suum *habebunt* partem cum iis qui *Verbo Dei bene ser-* « *vierunt* ab initio ». Ch'è il fine nobile ed ultimo che deve avere ogni sacerdote!...

Mons. G. FAMELI.

(1) I Mansionarii di Molfetta avevano ottenuto l'onorificenza del *rocchetto e mozzetta*, e pretendevano conformarsi nelle cerimonie e riti ai Canonici, a non genuflettere alla Croce e al Vescovo, ma inchinarsi soltanto, a non far da ceroferarii, da turiferarii, ecc. La S. C. dei Riti (n. 2625), 12 Apr. 1823, dichiarò essere obbligati a tutto come prima delle onorificenze.

# QUESTIONI

## Circa la precedenza tra i Vescovi Suffraganei.

È nota la risposta data dalla Commissione Pontificia interprete autentica del Codice al dubbio: « Utrum ex praescripto can. 106, § 3, praecedentia inter « Episcopos suffraganeos in Concilio provinciali aliisque conventibus provin- « cialibus definienda sit a die praeconizationis seu electionis ad episcopatum, « an a die promotionis ad sedem suffraganeam ». R. « *Affirmative* ad primam « partem: *negative* ad alteram ». Il *M. E.* ha opportunamente confrontata la risposta col can. 284 « Suffraganeus antiquior promotione ad ecclesiam suffra- « ganeam », rilevando con acutezza, da questa diversità di norme, la differenza giuridica fra precedenza e presidenza. Ma questo non è che il lato *negativo* della questione, mentre importa molto studiarne anche il lato *positivo*, che dimostra, del resto, la continuità fra vecchio e nuovo diritto, in proposito. Invero:

« 1. Il Cerimoniale dei Vescovi, che conserva anche oggi tutto il suo valore « e la sua autorità, parlando precisamente del Consilio Provinciale, dice: *In « sessione vero et ordine proferendi vota, observatum est, ut Episcopi praece- « dant iuxta ordinem eorum promotionis* (lib. I, tit. 31, n. 15). Il Catalano, « classico commentatore del Cerimoniale dei Vescovi e di altri libri liturgici, « riferendo il testo citato, insegna: *Igitur ius praecedentiae supputandum est « a die promotionis ad episcopatum* (*Commentarii in Caeremoniale Episcopo- « rum*, p. 63, ed. Romae, 1785). Il Card. Segna nell'opuscolo *De Conciliis* (lib. I, « cap. 5, n. 4), parlando del diritto di precedenza nei Concili provinciali, ha « queste precise parole: *Ex praescripto Caeremonialis Episcoporum* (lib. I, « tit. 31, n. 15) *praecedentia definienda est ex promotione ad episcopatum.*

« 2. Il Codice nel can. 106, 3°, stabilisce questa norma generale circa la « precedenza: *Inter diversas personas ecclesiasticas, quarum nulla habeat in « alias auctoritatem... si ad eundem gradum pertineant eundemque ordinem « habeant, praecedit qui prius est promotus ad gradum.* Questo principio con- « ferma chiaramente la norma stabilita dal *Cerimoniale dei Vescovi.* Difatti « è certissimo, secondo i principî teologici e giuridici e secondo le parole stesse « del Codice di diritto canonico, che la frase *promotus ad gradum* si deve in- « tendere della *promozione all'episcopato,* non già della promozione alla sede « suffraganea, in quanto tale. La gerarchia ecclesiastica consta di diversi « *gradi*: *Non sunt omnes* (clerici) *in eodem gradu, sed inter eos sacra hierar- « chia est, in qua alii aliis subordinantur* (can. 108, § 2). E nel § 3 dello stesso « canone si dice: *Ex Ecclesiae autem institutione alii quoque gradus accessere.* « E nel can. 109: *In gradibus potestatis ordinis* (clerici) *constituuntur sacra « ordinatione... in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica missione.* Il Co- « dice, in questi canoni, non fa che richiamare ed esporre brevemente i prin- « cipii dogmatici. Cfr. Conc. Trid., Sess. XXIII, *de ordine,* c. 2, 4; *Conc. Vatican.,*

« Sess. IV; Pius VI, Const. *Super soliditate*, 28 nov. 1786; Const. *Auctorem* « *fidei*, 28 aug. 1794, etc.

« Perciò sotto il nome di *grado*, di cui si parla nel can. 106, 3°, e da cui « si desume la norma per determinare la precedenza tra le varie persone eccle- « siastiche, si intende il *posto* che ciascuna persona ecclesiastica occupa nella « sacra gerarchia: *Nomine* gradus, *ubi agitur de personis ecclesiasticis, venit* « *locus, moraliter sumptus, sive status, quem ecclesiastica persona habet in* « *sacra hierarchia.* Così il Card. De Luca, *De iurisdictione et foro competenti*, « disc. 24, n. 13, disc. 28, n. 4. *Gradus*, dice il Lopez (*De sacra hierarchia eius-* « *que gradibus*, lib. I, cap. 1, 3), *idem est ac peculiaris conditio sive status,* « *ex quo quis aggregatur ecclesiasticae hierarchiae...* V. g. *Episcopi sunt in* « *peculiari gradu, quem ipso facto receperunt ex promotione ad dignitatem* « *episcopalem.* Parimenti il Manfredi insegna: *Vocabulum* gradus *multipli-* « *citer usurpari solet. Si applicatur personis ecclesiasticis, denotat conditio-* « *nem, statum, dignitatem, habito respectu ad hierarchiam ecclesiasticam...* « *Episcopos constituitur in dignitate seu* gradu episcopali, *ex quo ceteris prae-* « *cedit, per ipsam promotionem ad episcopatum.* (*De praecedentia, iuribus et* « *officiis, etc.*, lib. I, cap. 3, q. 4, dub. 5, n. 2).

« Il *grado*, pertanto, di cui si fa cenno nel can. 106, 3°, riguarda, parlando « dei Vescovi, la dignità, il *munus*, l'ufficio vescovile, ossia il posto speciale « che occupano nella gerarchia ecclesiastica in virtù della promozione all'epi- « scopato, non già la sede vescovile in quanto è *suffraganea.* Da ciò logica- « mente deriva che la promozione *ad gradum* (can. 106, 3°) si considera ri- « spetto all'elevazione alla dignità vescovile, e non alla nomina a questa o a « quella sede suffraganea.

« Stabilito questo principio, si comprende subito perchè un Arcivescovo « per es., che non sia metropolita, abbia il diritto di precedenza sopra i vescovi, « anche seniori. La ragione è ovvia. Vi sono diversi *gradi* di dignità in coloro « che vengono promossi all'episcopato. Vi è la dignità o grado *vescovile, l'arci-* « *vescovile, il primaziale, il patriarcale, ecc.* Ed uno si considera promosso al « grado o alla dignità predetta (vescovile, arcivescovile, ecc.) non in vista, « si noti bene, della sede *suffraganea*, in quanto tale, *ma unicamente in vista* « *della dignità o grado speciale annesso alla diocesi*, residenziale o titolare, « *che gli venga* dalla S. Sede *assegnata.* Conchiudo con le parole di un recen- « tissimo commentatore del Codice: *Inter Episcopos suffraganeos praecedentia,* « *ad normam can. 106, n. 3, dimetitur ex tempore promotionis ad gradum, ni-* « *mirum, promotionis ad gradum episcopalem, non vero ex tempore promo-* « *tionis ad sedem suffraganeam.* Schilling, *In Codicem iuris canonici com-* « *mentarii*, Friburgi B. 1924, n. 123.

« 3. Nel diritto antico, cioè prima del Codice, la precedenza dei Vescovi « suffraganei, tanto nei Concili provinciali quanto nelle altre adunanze, si cal- « colava dalla promozione all'episcopato, non già dalla nomina alla sede *suf-* « *fraganea.*

« *a*) Esistono in proposito parecchie proposte della S. Congregazione dei « Riti, a cui precisamente spettava, prima del Codice, questa materia riguar- « dante il diritto di precedenza. La detta Congregazione in *Segobricen.*

« 21 marzo 1609 dichiarò quanto segue: *Circa praecedentiam inter Episcopos « nullam aliam rationem esse habendam, nisi temporis electionis seu promotio- « nis ad Episcopatum, ita ut qui prius electus seu promotus, et a Summo Pon- « tifice in Consistorio propositus et confirmatus fuit, debeat alteri praecedere.* « In *Teruten.* 20 novembre 1677, rispose: *Circa praecedentiam inter Episcopos « esse attendendum tempus promotionis ad dignitatem episcopalem.* In *Tole- « tana*, 14 aprile 1763, diede la seguente risposta: *In Concilio provinciali prae- « cedentia inter Episcopos definienda est ex tempore promotionis ad Episco- « patum in Consistorio factae.*

« *b*) Il *Cerimoniale dei Vescovi* (lib. I, tit. 31, n. 15) stabilisce una norma « chiara e precisa, sopra accennata (pag. 82, n. 1).

« *c*) La S. Congregazione del Concilio (ad cap. 2, Sess. XXIV, de ref. « Posit. 77) dichiarò che *praecedentia inter Episcopos in Concilio provinciali « sumenda est a tempore cuiusque ordinationis in Episcopum.* Cfr. Pallottini, « *Collectio* etc. v. *Praecedentia*, n. 84.

« *d*) Tutti gli autori, che trattano di questo argomento, insegnano che la « precedenza si desume dalla nomina all'episcopato, e non dalla promozione « alla sede *suffraganea*. Il Manfredi (op. cit. lib. II, cap. 5, q. 2, dub. 4, n. 11) « insegna: *In Concilio provinciali, post metropolitam seu praesidem, singuli « Episcopi suum locum occupant secundum rationem praecedentiae, quae sup- « putatur ex die promotionis ad episcopatum.* Il Miranda (*De Conciliis*, lib. II, « cap. 3, n. 27) dice: *Circa praecedentiam inter Episcopos suffraganeos, ratio « habenda est nominationis ad episcopalem dignitatem, non vero promotionis « ad episcopalem dignitatem, non vero promotionis ad sedem ipsam suffraga- « neam, qua talem.* L'Andreucci (*De Synodo dioecesana, de Concilio provin- « ciali* etc. (lib. III, cap. 4, n. 8), parlando del diritto di precedenza tra i Ve- « scovi suffraganei nel Concilio provinciale, si esprime in questi termini: *Ad « normam Caeremonialis Episcoporum* (lib. I, tit. 31, n. 15) *et complurium « decretorum S. R. C. omnino constat praecedentiam Episcoporum dimetien- « dam ex tempore promotionis ad episcopatum, non autem ad hanc aut illam « sedem particularem ecclesiasticae provinciae.* Cfr. pure Bouix, *Le Concile « provincial*, P. II, cap. 26; Laurentius, *Quaestiones de praecedentia*, n. 45 ss.

« Nè, contro la chiara disposizione del *Cerimoniale dei Vescovi*, contro i « vari decreti della S. Congregazione dei Riti e la comune dottrina degli au- « tori, si potrebbe opporre una particolare risposta data dalla Sacra Congre- « gazione del Concilio (25 agosto 1850) e dalla S. Congregazione di Propaganda « Fide (27 febbraio 1909), la quale risposta, come osserva giustamente il Lau- « rentius (*Quaestiones de praecedentia*, n. 48), *confirmat doctrinam expositam, « cum Episcopum mere titularem respiciat, vel Vicarium Apostolicum, et qui- « dem in casu particulari.*

« Questo è il diritto antico, cioè vigente prima del Codice. Ora è certo che « bisogna attenersi al diritto antico, qualora non sia stato modificato dal « Codice; ed anche nel dubbio, dato e non concesso che esista, *a veteri iure « non est recedendum*, come prescrive espressamente il can. 6, n. 4. Perciò, in « forza anche di questa norma generale stabilita dal citato can. 6, n. 4°, bi- « sogna, nel dubbio o diversità di pareri, attenersi al diritto antico, il quale

« stabiliva che la precedenza dei Vescovi suffraganei si desumesse dalla pro-
« mozione all'episcopato e non dalla nomina alla sede suffraganea.

« 4. Si deve escludere *a priori* quella interpretazione, da cui deriverebbero,
« qualora fosse accettata, dei manifesti e gravi inconvenienti.

« *a*) Nei congressi cattolici, nelle varie radunanze, nei Concili regionali,
« nazionali, ecumenici, la precedenza dei Vescovi non si può desumere dalla
« promozione di essi alla sede *suffraganea*, ma necessariamente deve desumersi
« dalla nomina all'episcopato; come del resto, si è sempre fatto, e si fa, in
« ossequio a varie dichiarazioni della S. Sede, specialmente alla Costit. *Multi-*
« *plices*, 27 novembre 1869, di Pio IX (*Acta S. Sedis*, V, pag. 235). Ora ammet-
« tere un *doppio* criterio per determinare la precedenza dei Vescovi, *uno* per
« i Concili provinciali, *un altro* per i Concili regionali, nazionali, ecume-
« nici ecc., è un grave inconveniente, che ripugna all'uniformità della disci-
« plina ecclesiastica, allo spirito e alla lettera del Codice.

« *b*) Se per *grado*, di cui al can. 106, 3°, si dovesse intendere la *sede suffra-*
« *ganea*, e non la dignità vescovile, arcivescovile, ecc., non si avrebbe un cri-
« terio per determinare la precedenza degli Arcivescovi, non metropoliti, di
« fronte agli altri Vescovi suffraganei. Per es. l'Arcivescovo di Udine, quello
« di Vigevano, di Perugia, Gaeta, ecc. non sono metropoliti. E la mancanza del
« criterio per determinare la precedenza dei suddetti Arcivescovi ripugna alla
« sapienza del legislatore. Ammessa la dottrina esposta, che, cioè, per *grado*
« si deve intendere la dignità vescovile, arcivescovile, ecc., e che, pertanto, il
« diritto di precedenza si deve calcolare dalla nomina all'episcopato, e non
« dalla promozione a questa o a quella sede suffraganea di pari grado o dignità,
« il criterio che determina la precedenza degli Arcivescovi è chiaro e preciso.

« 5. Dai canoni 284 e 292 non solo nulla si può opporre, ma anzi si desume
« una manifesta, quantunque implicita, conferma della dottrina accennata.
« Questi canoni stabiliscono che, mancando il metropolita, sottentra il Vescovo
« suffraganeo più antico per nomina alla sede suffraganea. E la ragione è
« chiara. Trattasi di esercitare una certa autorità e giurisdizione sopra gli
« altri Vescovi, e non già di un semplice onore, come è il diritto di precedenza.
« Anche nell'antica disciplina vigeva lo stesso principio. Cfr. Conc. Trid.
« Sess. XXIV, cap. 2 de ref.; Bened. XIV, *De Synodo dioec.*, lib. II, cap. 9, n. 8;
Pallottini, *Collectio* etc. XVI, v. *Synodus provincialis*, n. 2 ss.

« Se il Codice, intorno a questo punto, ha voluto confermare e precisare
« meglio la disciplina antica, e non ha fatto alcun cenno della precedenza dei
« Vescovi suffraganei in vista della promozione alla sede suffraganea, ciò si-
« gnifica che, rispetto a tale punto di disciplina, non ha voluto allontanarsi
dal diritto antico, che viene confermato, come fu detto sopra, dal can. 106, 3°.

## Della Chiesa funerante.

*Un professore di diritto canonico, ci manda questa nota importante per la dottrina non meno che per la pratica*:

L'interpretazione dei canoni nei quali il Codice di D. C. al L. III, Tit. XII, C. II, tratta questa materia, ci dà occasione di esporre una dottrina da noi già chiarita nella scuola e che ci sembra doversi seguire.

Ci sono autori i quali anche dopo la promulgazione del nuovo Codice sostengono doversi applicare l'antico principio *ubi tumulus ibi funus*; cioè per determinare la Chiesa funerante bisogna prima sapere dove il defunto debba essere tumulato, perchè è nella Chiesa del luogo del sepolcro che deve essere fatto il *funus*.

Si pensi per esempio: Tizio muore entro i confini della sua parrocchia di S. Giovanni, ha però legittimamente eletto il sepolcro nel cimitero della parrocchia di S. Stefano; c'è nel caso il *commodum iter* per il trasporto. In quale Chiesa deve essere trasportato per il *funus?* Secondo gli autori sopra ricordati, il parroco di S. Giovanni deve levare il cadavere e accompagnarlo alla Chiesa di S. Stefano, in questa il parroco di S. Stefano gli fa il *funus*, dopo il quale lo accompagna al cimitero della parrocchia di S. Stefano (can. 1230, 3; 1231, 2).

Salvo miglior giudizio e con la massima riverenza ai chiarissimi canonisti che opinano il contrario, a noi pare che la risposta da dare sia diversa. Il parroco di S. Giovanni leva il cadavere, gli fa nella sua Chiesa di S. Giovanni il *funus* e poi lo accompagna al cimitero della parrocchia di S. Stefano (Can. 1231, 2; 1232, 1). Ecco le ragioni della nostra soluzione. Nel Codice si distingue nettamente la *Ecclesia funerans* dal *locus aut coemeterium sepulturae*. Vedi per es. can, 1281, 1223, 1244, 1226, 1227, 1252. Ora quando si tratta di determinare sia nei casi di diritto comune che in quelli di diritto speciale la chiesa funerante si fa una sola chiara eccezione, *nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit* (can. 1226, 1219, 1220, 1221); da nessun canone poi apparisce che la elezione del cimitero per la sepoltura porti con sè anche la elezione della Chiesa funerante, anzi dal can. 1231 a noi sembra risultare proprio il contrario, In esso si dice così: *Expletis in Ecclesia exsequiis, cadaver tumulandum est... in coemeterio ecclesiae funeris, salvis praescriptis can. 1228-1229.*

Ecco la regola chiara: il cadavere deve essere tumulato nel cimitero della Chiesa funerante, cioè *ius tumulandi subsequitur ius funerandi* e perciò *ubi funus ibi tumulus*, non viceversa.

Le eccezioni dei can. 1228-29 vengono proprio a precisare, confermandola, la norma generale stabilita nel can. 1231. *Si electa fuerit sepultura in coemeterio diverso a coemeterio propriae defuncti paroeciae, cadaver in illo sepeliatur* (can. 1238).

*Si quis sepulcrum maiorum in aliquo coemeterio possidens, non electa alibi sepultura decesserit, in eodem sepeliendus est* (can. 1229). Si prescrive cioè che quando un fedele ha il sepolcro dei maggiori o ha eletto un sepolcro in un cimitero diverso da quello della propria parrocchia deve essere trasportato a questi sepolcri per la tumulazione.

Ed in questa tassativa disposizione sta appunto la eccezione, nella quale non c'è alcun accenno alla Chiesa funerante — che perciò dovrà essere determinata secondo le norme comuni — ma soltanto al sepolcro, che quando ha queste due note caratteristiche di sepoltura elettiva o di sepolcro dei maggiori non deve essere quello della *Ecclesia funeris* come è prescritto dalla regola generale.

Se il *funus* si dovesse fare nella Chiesa del luogo dove si trova il sepolcro, se valesse cioè la norma *ubi tumulus ibi funus*, non si potrebbe nel canone 1231 parlare di eccezioni, saremmo invece anche nei casi dei can. 1228-1229 in piena regola, ed il can. 1231 non avrebbe perciò senso. In pratica infatti nel caso nostro verrebbe ad esprimersi così: A Tizio parrocchiano di S. Giovanni, avendo egli legittimamente eletto il sepolcro nel cimitero della parrocchia di S. Stefano, deve essere fatto il *funus* nella Chiesa di S. Stefano e dopo il *funus* deve essere trasportato al cimitero della parrocchia di S. Stefano, salvo il caso che abbia eletto il sepolcro nel cimitero di S. Stefano.

A questa conclusione pare a noi si debba necessariamente venire giacchè il raffronto dei canoni 1231, 1228, 1229 e la terminologia generalissima del Codice non ci permettono di pensare che si tratti qui di fedele il quale abbia, com'è possibile, fatto duplice diversa elezione e per la Chiesa funerante e per il sepolcro. Quanto sopra affermiamo vale *ex iure communi*; prescindiamo perciò dalle legittime consuetudini o dai diritti particolari che possono in qualche luogo esistere.

*Noi per ora non intendiamo pronunciarci su tale questione, che riconosciamo richiedere maggiore studio. Qui e ora ci permettiamo rilevare in questa nota l'omissione (oltre che del fondamentale can. 1204), delle considerazioni che suggerisce la nota dottrina dalla S. Cong. del Concilio più volte affermata: « per erectionem communis coemeterii, locum mutatum esse, non ius ». Se cioè ciascuna chiesa parrocchiale o funerante possiede* pro indiviso *il cimitero comune, ci sembra che possa ancora parlarsi di un* ius tumuli, *non assorbito dallo* ius funeris. *E di qui sarebbe facile dedurre conclusioni alquanto diverse da quelle cui giunge l'egregio professore, che ci dispiace (avendo egli voluto conservarsi anonimo anche con noi) non poter meglio ringraziare della sua nota.* — La D.

---

## NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

La nuova legge di pubblica sicurezza. — *Crediamo far cosa utile per i parroci e per i dirigenti le varie associazioni cattoliche, riproducendo dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza gli articoli che riguardano adunanze pubbliche e private, cortei religiosi, spettacoli, festeggiamenti, pubblicazioni ed altro che può interessare i parroci e i dirigenti stessi. Alcune prescrizioni sono rimaste immutate; altre invece hanno subito radicali cambiamenti.*

*Ecco gli articoli di legge che giudichiamo importanti:*

Riunioni. — Art. 17. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno *tre giorni prima*, alla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

È ritenuta pubblica anche la riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o

per la scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa. I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000. Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica può impedire che la riunione abbia luogo.

La detta autorità può per le stesse ragioni, prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto non inferiore ai due mesi e con l'ammenda non inferiore a L 2000. Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Cerimonie, processioni, feste. — Art. 24. Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno *tre giorni prima*, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda sino a L. 500.

L'autorità circondariale di pubblica sicurezza può vietare, per ragione di ordine o di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

Alle processioni sono, del resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.

Art. 26. Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 56. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciare razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

È vietato sparare mortaretti e simili.

Art. 58. Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

In difetto di regolamenti non si può dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto nè ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, e che ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finchè il fuoco sia spento.

Art. 67. Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o *aperto al pubblico* rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione.

Art. 70. Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Per i teatri e le rappresentazioni. — Art. 71. Per le rappresentazioni di opere drammatiche musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela del diritto dell'autore in conformità alle leggi speciali.

Art. 78. L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.

Art. 112. Non possono esporsi alla pubblica vista, nè offrirsi in vendita o detenersi per vendere, nè distribuirsi, nè fabbricare o far fabbricare, importare dall'estero, trasportare o far trasportare nell'interno del Regno, a fine di vendita o di distribuzione, scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all'ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità, ovvero offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza o dei privati cittadini.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni e oggetti.

Art. 114. Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici, nessun stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie. Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, quelli delle autorità ecclesiastiche cattoliche, quanto siano affissi all'interno o all'esterno dei templi, quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall'autorità competente.

QUESTUE E COLLETTE. — Art. 157. Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione.

La licenza può essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Essa è valida esclusivamente per i comuni nell'ambito del circondario in cui è stata rilasciata, e determina le condizioni e la durata della concessione.

Art. 214. Le associazioni, enti ed istituti operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

Art. 232. Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice Penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda fino a L. 2000.

La pena è dell'ammenda da L. 100 a L. 4000 se si tratti di offese al culto cattolico.

Dalla Federazione tra le Associazioni del Clero riceviamo, per pubblicazione, la notizia che il Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, ad ovviare ai non lievi inconvenienti che si son verificati con grave danno del clero, ha deliberato che nessun Avvocato e nessun Patrocinatore abbia più accesso al Fondo Culto per il cosidetto disbrigo di pratiche riguardanti il Clero, particolarmente in materia di congrue.

Continueranno però ad essere ammessi per la trattazione di tali affari i rappresentanti della Federazione del Clero.

Ci sembra quindi opportuno segnalare al nostro Clero la detta disposizione onde evitare che esso continui ad affidarsi ad Avvocati e Procuratori, che non potrebbero più oltre curarne gli affari presso il Fondo per il culto; e assieme ricordare che dopo il Congresso di Pisa, fu costituito in seno alla Federazione un Segretariato Nazionale, sempre sollecito per la buona causa del Clero, composto dei più eminenti Avvocati del campo nostro e presieduto dal Prof. Vincenzo Del Giudice, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Civile nella Università del S. Cuore.

# CRONACA ECCLESIASTICA

**Atti particolari del S. Pontefice.** — Un accordo con la Francia è stato concluso il 4 dicembre 1926 e firmato a Parigi da Mons. Luigi Maglione, Nunzio Apostolico e Aristide Briand, Ministro degli Esteri, circa gli onori liturgici spettanti al Rappresentante della Francia nei paesi d'Oriente ove si esercita tuttora il protettorato religioso francese, in forza delle capitolazioni e quelli a rendergli nei paesi ove dette capitolazioni sono abolite (Turchia, Sinai, Palestina, Irak) pur mantenendovisi di fatto la protezione della Francia per gli stabilimenti e istituti cattolici. Ossia, nei giorni di Natale, Pasqua e Pentecoste (e in Siria e in Libano nelle date tradizionali) il Rappresentante sarà invitato alla Messa solenne; avrà un posto riservato fuori del coro o presbiterio (a meno che esista già nel presbiterio il banco consolare, il quale vi sarà conservato); sarà ricevuto all'ingresso dal clero che gli porgerà l'acquasanta e l'accompagnerà al suo posto, sarà incensato a suo tempo, prima dell'assistenza, e riaccompagnato alla porta a funzione terminata.

Qualora il governo locale vi faccia opposizione questi onori verranno sospesi *e la S. Sede si riserva di sospenderli se il Governo francese sopprimesse la sua Ambasciata vaticana.*

Qualora il Rappresentante non fosse cattolico, o, di comune accordo, fosse riconosciuto professare sentimenti acattolici, dovrà designare un suo collaboratore, debitamente qualificato, e delegato in sua vece alla funzione religiosa.

Qualora altri usi locali comportino maggiori distinzioni, sempre però nei limiti della liturgia cattolica, la S. Sede non si oppone alla loro conservazione, compreso il canto del *Te Deum* quando il Rappresentante prende possesso del suo ufficio, nelle chiese o cappelle di proprietà o patronato francese, o annessi a istituti francesi. Inoltre nei territori della Siria e del Libano, in fine della Messa parrocchiale (a meno che non la si celebri in chiese o cappelle di colonie non francesi) si proseguirà a cantare il solo *Domine salvam fac Rempublicam* [*A. A. S.*, XIX, 9].

**Basiliche minori** sono dichiarate con Brevi del 14 luglio 1926, la chiesa metropolitana di Ancona, dedicata a S. Ciriaco Vesc. mart., lo stesso che, secondo la tradizione, avrebbe indicato a S. Elena il luogo ove doveva dissepellirsi la Santa Croce: il Breve ne ritesse succintamente la gloriosa storia, dimostrandolo quasi il cristiano Palladio della nobile città [*A. A. S.*, XIX, 13]; *14 id.*, la chiesa di M. SS. della Mercede, del medesimo Ordine religioso, in Cordova (Rep. Argentina) eretta nel secolo XVI [ib., p. 16]; *20 id.*, il santuario di M. SS. della Vittoria, in Lackawanna, dioc. di Buffalo (Stati Uniti), tempio grandissimo costruito in ben cinquanta anni di lavoro e con ingentissima spesa, uno dei più magnifici di tutta l'America del Nord [ib., p. 86]; *21 id.*, l'antica chiesa di S. Marino, nella città e repubblica omonima, che proprio in essa compiè l'elezione dei Reggenti e ne celebra la presa di possesso [ib., p. 47].

Con decreti della S. C. dei Religiosi, il S. Padre ha approvato, per un settennio di esperimento le Costituzioni: *24 luglio 1926*: dell'Istituto delle Terziarie francescane della carità cristiana, casa madre in Vienna; delle Terziarie domenicane di S. Maria, in New-Orléans; *11 dicembre*: della Congregazione di S. Maria, in Oregon-City; e delleSuore Adoratrici del SS.mo Sacramento in diocesi di Cremona [ib., p. 21].

Con Breve del 7 agosto 1926 ha eretto in abbazia il monastero di Santa Erentrude, di Kellenried in diocesi di Rottenburg, fondato dalle benedettine beuronensi tedesche esuli da Bertholdstein, presso Praga [ib., p. 50].

Con decreto concistoriale dell'11 febbraio 1927, ha eretta una unica Dignità nel Capitolo cattedrale di Gap, che ne era privo, col nome di Decanato, confeerndola al can. Adriano A. M. Sauvebois [ib., p 97].

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate le seguente lettere del S. P.: *4 ottobre 1926*: al card. Reig y Casanova, Arcivescovo di Toledo e Primate di Spagna, in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale, celebrato in quella chiesa metropolitana nell'occasione del VII Centenario dalla sua fondazione, compiendosi anche l'incoronazione della immagine di M. SS. del Sacrario, traendo da tale coincidenza una bella occasione per ricordare le relazioni del culto eucaristico e della devozione a Maria, espresse nell'inno « Ave verum Corpus natum — Ex Maria Virgine », e della loro efficacia nella glorificazione della Chiesa [ib., p. 52 s.]; *30 id.*: a Mons. Breton, rettore, e ai professori dell'Istituto cattolico di Tolosa, nel 50° dalla fondazione di quella università, di cui ricorda i meriti, specie nel combattere il modernismo, come era da aspettarsi da chi può studiare nella stessa città che custodisce le spoglie di S. Tommaso [ib., p. 54]; *10 novembre*: al P. Quentin, pel primo volume della edizione critica della volgata (cfr. *M. E.*, 1926, p. 311), [ib., p. 17]; *26 id.*: affettuosissima lettera al card. Vincenzo Vannutelli, Decano del S. Collegio, nel compiersi del 90° anno di età, augurandogli che possa consacrare egli stesso la chiesa votiva di *Regina Pacis* in Ostia, che gli sta tanto a cuore [ib., p. 17 s.]; *26 id.*: al card. Schulte, arciv. di Colonia, approvando il resoconto inviatogli dalla Unione delle Donne Cattoliche di Germania (*Kath. deutsch. Frauenbund*). Ed è notevole che il S. P. non ha voluto farsi sfuggire questa occasione favorevole di ribadire la sua santa avversione per la moda procace, anzi ha voluto farne — per così dire — egli stesso, la constatazione ufficiale con forti e severe parole: « Da tal resoconto abbiamo appreso che « che codesta Unione con ogni sforzo valorosamente s'adopra, sia con pub- « bliche conferenze, sia con la stampa, a difesa dei costumi, purtroppo ogni « giorno decadenti. E a tale effetto particolarmente mira a estirpare la moda « di vestire quasi ovunque invalsa nel sesso femminile. Ben è da deplorare « che le vesti, il cui scopo è di ricoprire opportunamente il corpo, proprio in « questi nostri giorni, nei quali sembra che le donne abbiano per lo più per- « duto il senso della loro dignità, si confezionino spesso in guisa tale da of- « fendere sfacciatamente il pudore e da divenir causa ed esca al mal fare « a tutti, specie ai giovani. Noi com'è evidente, non abbiamo lasciato passare « occasione alcuna per denunziare e redarguire, con autorità Apostolica, que-

« sta fonte di mali, e questo vero delitto (*flagitium*)... Pertanto codesta Unione « compie opera tale, da cui dipende in misura grandissima, la retta emenda « dei costumi, e l'incremento della vortù cristiana e dell'onestà naturale ». Ed esortandole *vehementer* a raddoppiare i loro sforzi, chiedendo *enixe* a tutti di aiutarle nel santo proposito, in maniera specialissima le benedice [ib., p. 90]; *20 gennaio 1927*: al card. Albuquerque Cavalcanti, arciv. di Rio Janeiro, e a tutto l'episcopato brasiliano, dopo la chiusura della *visita apostolica* del Brasile, compita dai PP. Giuseppe Ant. da Persiceto, Benedetto Lopez, Marcello Reynaud: li ringrazia dell'accoglienza obbediente e devota fatta ai medesimi visitatori; li loda dei buoni risultati constatati, e osserva particolarmente i mali emersi: grandissima scarsezza del clero, rare vocazioni, povertà delle chiese, contrapponendovi la propaganda purtroppo ben sostenuta e organizzata che vi compiono i protestanti [ib., p. 91]; *13 febbraio*: all'Episcopato della Jugoslavia e della Czecoslovacchia, pel XI Centenario dalla nascita di S. Cirillo, nel quale verrà commemorato anche S. Metodio, suo fratello e collega nell'apostolato. Il S. P. riprende volentieri l'opera di Leone XIII che considerava gli Slavi cattolici come l'anello di congiunzione per operare il ritorno dell'Oriente alla Chiesa cattolica: raccomanda l'intensificazione degli studi teologici, in rapporto all'Oriente, la stretta unione con la Chiesa romana, la propaganda dei sentimenti e delle virtù che animavano i due grandi fratelli. Prende sotto la sua tutela l'opera di « Apostolato dei Ss. Cirillo e Metodio » e ne approva le regole, e gli istituti slavi di Velehrad e di Roma [ib., p. 93 ss.].

Circoscrizione ecclesiastica. — Mediante la Bolla *Quum in dies*, del 10 maggio 1926, il S. Padre ha diviso la diocesi di Curityba nel Paranà (Brasile) in quattro parti: *Curityba*, elevata a *nuova archidiocesi*, con 29 parrocchie; le *nuove diocesi* di *Ponta Grossa* (12 parrocchie) e di *Jacarezinho* (8 parrocchie), più la nuova *prelatura* nullius, di *Fóz de Iguassú* (una parrocchia) [ib., p. 81].

Con successivi Brevi: del 28 luglio 1926, ha eretto la nuova prefettura apostolica di Basankusu, nel Congo Belga, dismembrandola dal vicariato apostolico di Nuova Anversa [p. 48]; del 10 agosto, ha eretto il nuovo vicariato apostolico di Taichow, in Cina, dismembrandone il territorio da quello di Ning-po, e affidandolo ai Padri *cinesi* della Congregazione della Missione [ib. 51], dell'11 agosto, ha eretto il vicariato apostolico di Haimen, pure in Cina, dismembrandolo da quello di Nankino, e affidandolo al clero indigeno [p. 88]; del 3 febbraio 1927, ha eretto il vicariato apostolico della Cirenaica, dismembrandolo da quello di Libia, che ora si chiamerà, invece, della Tripolitania, affidandolo, come questo, all'Ordine dei Frati Minori [p. 89].

Con Breve del 28 luglio, è stato modificato il confine tra il Vicariato apostolico di Nyassa e la prefettura di Zambese, nell'Africa centrale, assegnandosi a questa il territorio a sinistra del fiume Loangwa e del meridiano 31 [ib. p. 49]. Con decreto concistoriale del 10 dicembre, la prelatura *nullius* di Acre e Purús in Bolivia, affidata ai Servi di Maria, ha assunto, dal 27 dicembre, il nome di « S. Pellegrino Laziosi già Acre e Purus », in ricordo del se-

condo centenario della canonizzazione del Santo, caduto in detto giorno [p. 55].

Con altri decreti concistoriali sono state fatte queste modifiche di confine; *16 aprile 1926*: la parrocchia di S. Niccolò in Sacile, dismembrata dalla archidiocesi di Udine, venne unita a quella di Ceneda [p. 19]; *21 dicembre 1926*: il fiume Pilcomayo, dal 21° al 22° gr. costituirà il confine tra il vicariato apostolico del Chaco e la nuova diocesi di Tarija in Bolivia [p. 20].

Il Vicario Apostolico di Hiroshima, nel Giappone, ha scelto per sede d'appello, la metropolitana di Tokio; l'arcivescovo di Santiago nel Venezuela, l'Ordinario di Barquisimeto.

**Notificazioni.** — La S. C. Concistoriale notifica che il sac. Carlo Iachini della diocesi di Loreto, è sospeso *a divinis*. Invece un Comunicato degli *Acta* fa noto che il sac. Stefano Dzubay, del Clero ruteno, già Vicario generale per i ruteni negli Stati Uniti, il quale già a suo tempo fece tanto parlare di sè, per la sua apostasia allo scisma russo, in cui fu anche creato vescovo della setta, fin dal febbraio 1924 tornò a sincera penitenza nel seno della Chiesa cattolica, e in questi giorni venne assolto dalle incorse irregolarità e riabilitato alla S. Messa, ferma restando la inibizione di ogni funzione episcopale.

**Avvisi.** — Un *Monitum* degli *Acta Ap. Sed.*, vol. XVIII, p. 509 avverte che dal 1° gennaio 1927 tutte le Sacre Congregazioni, Tribunali e Uffici della S. Sede hanno adottato l'orario, dalle *nove* alle *tredici e mezzo* (fin qui era dalle 9 ½ alle 13). Inoltre le *vacanze* sono ridotte alle sole seguenti:

Tutti i giorni di precetto (quindi non più nelle feste soppresse, ma solo in quelle di cui al can. 1247, § 1;

L'anniversario della Coronazione (non della elezione) del Sommo Pontefice, e della morte del predecessore;

I giorni di Concistoro pubblico e semi-pubblico;

Il mercoledì delle Ceneri (non negli ultimi giorni del carnevale);

I tre ultimi giorni della settimana santa e i due successivi alla Pasqua;

La vigilia dell'Assunzione (non quella di Pentecoste nè i due giorni successivi);

Il due novembre (o il tre, se il 2 cade in Domenica);

La vigilia di Natale e i due (non, tre) giorni successivi;

L'ultimo dell'anno.

**Nuovi Vescovi.** — Dopo l'ultimo Concistoro sono state fin qui provviste le seguenti sedi residenziali: 25 gennaio, l'arcidiocesi di *Atene* per Mons. Giov. Batt. Filippucci, della Tracia greca; 4 febbraio, la nuova diocesi di *Bragança* nel Brasile, in persona di Mons. Maurizio Giuseppe Rocha, già Vescovo di Corumbà; 7 id., la sede cattedrale di *Monopoli* per Mons. Antonio Melomo, già Vescovo di Squillace; 11 id., la sede metropolitana di *Reggio Calabria*, per Mons. Carmelo Pujia, che lascia così S. Severina e Cotrone; 28 id., la sede cattedrale di *Mobile* (U. S. A.) per Mons. Tommaso Toolen, sacerdote dell'archidiocesi di Baltimora.

Sono stati nominati Coadiutori con futura successione: a *Dacca* (Indie), Mons. Timoteo Gius. Crowley, vesc. tit. di Epifania; a *Gand*, Mons. Onorato Coppieters, ven. tit. di Elenopoli.

A Vicario Apostolico della Cirenaica è stato nominato Mons. Bernardino (al secolo Vitale) Bigi, dei Frati Minori, vesc. tit. di Antedone.

**Nomine Pontificie.** — I Cardinali Cerretti e Perosi, *membri delle SS. Congregazioni dei Sacramenti e del Concilio*, i PP. Carlo Fontaine, della Missione, e il Tito di S. Paolo, dei Passionisti, *consultori della S. C. dei Religiosi;* Mons. Pietro Di Maria, *Nunzio Apostolico a Berna*; Card. Giuseppe Gamba, *Membro delle Congregazioni dei Sacramenti, del Concilio, dei Religiosi*; Cardinali Laurenti e Perosi, *Membri della S. C. degli Affari eccles. straordinari;* Card. Sincero. *Segretario della S. C. per la Chiesa d'Oriente;* Mons. Tito Trocchi, *Uditore Generale della Camera Apostolica*; Mons. Vincenzo Bianchi Cagliesi, *Reggente la Cancelleria Apostolica.*

**Lutto nel S. Collegio.** — Mercoledì 16 febbraio, alle ore 14, spegnevasi serenamente il Cardinale Vittorio Amedeo Ranuzzi de Bianchi.

Ebbe i natali in Bologna il 14 luglio 1857. Compiuti gli studi nel patrio Seminario conseguendo le lauree in teologia e diritto canonico, ebbe i Sacri Ordini il 14 maggio 1880. Il giovanissimo sacerdote si addimostrò zelantissimo del suo ministero fin dall'inizio della sua carriera ecclesiastica. Fu Primicerio della Metropolitana bolognese e quindi Direttore Spirituale nel Seminario arcivescovile.

Il Santo Padre Leone XIII lo chiamò in Roma, destinandolo poi Consigliere della Nunziatura Apostolica di Parigi, dalla quale richiamato, nel Concistoro del 23 giugno 1903, fu preconizzato Vescovo delle sedi riunite di Recanati e Loreto. Al governo della diocesi il Santo Padre Pio X volle in seguito unito l'ufficio di Delegato Apostolico della Santa Casa di Loreto. Il Vescovo Ranuzzi diede impulso alla Società di San Vincenzo de' Paoli, fondò le Commissioni liturgica e artistico-musicale, istituì un Collegio di Censori, una Commissione consultiva per il decoro della Casa di Dio e pel buon andamento della diocesi. Ampliò il Seminario di Recanati, l'Oratorio festivo e la Congregazione della Immacolata ed aprì la S. Visita Pastorale; sicchè quando nel marzo 1905 Mons. Ranuzzi celebrò il proprio giubileo sacerdotale, le dimostrazione di gioia e di gratitudine del Clero e del Popolo verso l'amato Pastore riuscirono solenni e unanimi.

Il Santo Padre Pio X lo richiamava quindi in Roma nominandolo suo Maestro di Camera e promovendolo nel Concistoro del 27 novembre 1911 alla sede arcivescovile titolare di Tiro.

Elevato alla Cattedra di San Pietro il Santo Padre Benedetto XV, questi lo volle alla più alta carica della Sua Corte, nominandolo suo Maggiordomo.

Tale ufficio egli tenne fino alla fine del 1916, giacchè lo stesso Pontefice Benedetto XV nel Concistoro segreto del 4 dicembre di quell'anno lo elevava alla dignità Cardinalizia, assegnandogli poi il Titolo di S. Prisca.

Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Consiglio, dei Religiosi, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinari e della Rev. Fabbrica di S. Pietro.

Necrologio. — Sono inoltre defunti: 1 ottobre 1926: Mons. Agostino Sajeghian, arciv. armeno di *Aleppo*; 2 dicembre: Mons. Giacomo Davis, vesc. di *Davenport*; 11 id.: Mons. Maurizio Landrieux, vesc. di *Digione*; 27 id.: Mons. Adamo Borghini, vesc. di *S. Severo*; 4 gennaio 1927: Mons. Giovanni Roessler, vesc. di *Sankt Pölten* (Austria); 13 id.: Mons. Francesco A. Granadillo, vesc. di *Valença nel Venezuela*; 16 id.: Mons. Giuliano De Diego y Alcolea, arciv. di *Santiago di Compostella*; 24 id.: Mons. Luigi Muñoz, arciv. di *Guatemala*; 27 id.: Mons. Agostino F. Bennassi, vesc. di *Nictheroy*; 29 id.: Mons. Andrea Caron, già vesc. di Ceneda e arciv. tit. di Calcedonia; Mons. Antonio Alves Ferreira, vesc. di *Vizeu*; 11 febbraio: Mons. Stanislao Casimiro Zdrieto-Wiecki, vesc. di *Vladislavia*.

# RECENSIONI

Lottini, Fr. Ioannes O. P., *Summa Theologica Divi Thomae* Aq. in breviorem formam redacta usui Seminariorum aptata. Pars II. Torino, Marietti, 1927. In-8° gr. di p. 590. L. 25.

Questo bel volume (anche tipograficamente è un vero modello d'arte) compie il vero miracolo di presentare quasi tutta la *Secunda* di S. Tommaso in entrambe le parti (I-II e II-II fino alla q. 143), per quanto attiene alla dogmatica. Senza trascurare alcuna questione, ha solo, omesso quegli articoli che, trattando delle virtù e peccati in specie, spettano alla morale *speciale*; sicchè l'opera corrisponde a quanto si suole esporre negli ordinarii trattati dogmatici *De habitibus*, o de *virtutibus*. Ma quanto più, e quanto meglio, anche dei più celebrati! Qui è sempre e sola la viva e lucida parola di S. Tommaso che ammaestra e conquide la mente con la sua luce copiosa o serena, con una ricchezza e chiarezza che i suoi migliori interpreti son lungi dall'emulare. Le sobrie note storiche o formali che l'A. vi aggiunge non fanno che darle miglior risalto. In una parola: l'opera non è solo — come già abbiamo detto della I parte — il miglior testo che possa adottarsi in scuola; ma anche la migliore e necessaria preparazione per lo studio di *tutto* l'Angelico.

Facchinetti P. Victor O. F. M., *Soyez Amis - Soyez Apôtres*. 2 vol. in-8° illustr. Paris, Lethielleux. Fr. 10 ciascuno.

È la traduzione intrapresa in vivace francese dal ch. P. Mazoyer, delle belle conferenze in cui il valente P. Facchinetti ha presentato la vita del Poverello nei tre principali mezzi d'azione francescana: serena letizia, carità universale, apostolato. C'è tanto da imparare da sì sublime e sì caro modello, specie riguardo all'apostolato: le difficoltà da vincere, le armi da impiegare, i frutti da trarre. E la lettura di questi libri ce lo insegna rinfrancando lo spirito nelle sue ime radici.

*Direttore responsabile:* Ubaldo Mannucci.

*Imprimatur:* ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.